



CARTA DEI FORNITORI DI EDENRED

► INTRODUZIONE

In qualità di firmatario del Patto mondiale delle Nazioni Unite, il Gruppo Edenred pone la responsabilità sociale al centro della propria strategia aziendale e desidera creare una catena del valore che sia vantaggiosa per tutti gli stakeholder.

La Carta dei fornitori di Edenred (di seguito "**Carta**") definisce gli standard in materia di pratiche etiche, condizioni di lavoro sicure, trattamento equo e rispettoso dei collaboratori e responsabilità ambientale che devono essere applicati all'intera catena di approvvigionamento di Edenred. Ciascun fornitore è tenuto ad attuare politiche adeguate ed efficaci per garantire il rispetto della Carta. La Carta mira a creare partnership basate su solidi principi comuni, quali:

- i principi degli obiettivi di sviluppo sostenibile e del Patto mondiale delle Nazioni Unite,
- i principi relativi ai diritti fondamentali enunciati nella Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali del lavoro, e le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali.

I fornitori di Edenred sono invitati a guardare oltre per collaborare insieme alla creazione di soluzioni che realizzino la nostra visione. Edenred crede nell'innovazione congiunta e nello spirito imprenditoriale. I fornitori sono partner fondamentali per la soddisfazione delle esigenze dei nostri clienti.

► SCOPO

La Carta si applica a tutti i fornitori di Edenred e a tutte le terze parti a cui essi possono affidare in subappalto, in tutto o in parte, le attività o i servizi forniti a Edenred. Per fornitore si intende qualsiasi azienda, società, ente, persona o altra entità che venda, o cerchi di vendere, servizi o beni a Edenred, compresi i dipendenti, gli agenti e gli altri rappresentanti del fornitore.

► CONFORMITÀ ALLE LEGGI

Edenred si aspetta che i propri fornitori, agenti e appaltatori conoscano e rispettino tutti gli obblighi legali e contrattuali relativi alle loro attività commerciali. Edenred non accetterà alcun comportamento (anche per omissione) che sia illegale o che violi tali obblighi. Pertanto, ogni fornitore è tenuto a garantire la conformità alla legislazione vigente ad esso applicabile nello svolgimento della propria attività.

► CONDOTTA AZIENDALE

► PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il fornitore dovrà:

- rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati personali, che si basano sul GDPR a cui Edenred è soggetta e che viene applicato come standard di Gruppo indipendentemente dai territori, nonché di tutte le leggi nazionali e internazionali applicabili in materia di protezione dei dati personali;

- incorporare i principi di Privacy by design e Privacy by default fin dalla concezione di qualsiasi strumento e/o servizio fornito a Edenred;
- adottare adeguate misure tecniche e organizzative per mitigare qualsiasi rischio relativo alla protezione dei dati derivante dal trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dei propri rapporti con Edenred;
- non riutilizzare per i propri scopi i dati personali forniti da Edenred (se del caso) senza la preventiva autorizzazione scritta di Edenred;
- fornire a Edenred le informazioni e/o le funzionalità necessarie, a seconda dei casi, per consentire a Edenred di adempiere ai propri obblighi in materia di leggi e regolamenti sulla protezione dei dati personali;
- comunicare a Edenred qualsiasi esercizio dei diritti esercitato in ambito di protezione dei dati personali da parte di qualsiasi soggetto interessato e assistere Edenred nella gestione degli stessi secondo le condizioni del contratto;
- impegnarsi a cancellare i dati personali al termine del trattamento o del contratto in conformità alle condizioni concordate con Edenred o nei casi previsti dalla Legge;
- evitare di trasmettere i dati personali a soggetti non autorizzati o non coinvolti nella fornitura del servizio a Edenred, salvo autorizzazione scritta;
- attuare le opportune garanzie previste dal GDPR in caso di trasferimenti o trasferimenti successivi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, dei dati personali trattati nell'ambito dei propri rapporti con Edenred;
- implementare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per prevenire qualsiasi distruzione accidentale o illegale, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o altrimenti trattati;
- contenere, gestire e, se del caso, notificare a Edenred eventuali violazioni di dati personali relative a dati personali trattati sulla base dei rapporti con Edenred;
- nominare un DPO o un rappresentante nell'UE, ove applicabile, per garantire conformità al GDPR;
- garantire un'adeguata formazione del proprio personale in materia di privacy e protezione dei dati e fornire orientamento sull'attuazione di adeguate misure di sicurezza.

Tutti gli impegni di cui sopra devono essere estesi, da parte dei fornitori o dei prestatori di servizi, a tutte le terze parti a cui essi possono subappaltare, in tutto o in parte, le mansioni o i servizi forniti a Edenred.

LIBERA CONCORRENZA

I rapporti tra i soggetti operanti in un singolo mercato e i relativi fornitori di beni e servizi, devono rispettare i principi della libera e leale concorrenza. Il rispetto della legislazione antitrust di ciascuna giurisdizione è la condizione necessaria per una crescita solida e durevole.

Il fornitore deve comportarsi lealmente nelle proprie relazioni commerciali. Deve astenersi dal diffamare i propri concorrenti o dal condurre qualsiasi azione volta a distorcere la libera concorrenza o a limitare ingiustamente l'accesso al mercato. In particolare, a tutti i fornitori è richiesto di porre grande attenzione alle regole che seguono tenendo a mente i principi alla base di queste norme nella loro attività quotidiana.

Infine, i fornitori devono astenersi dal creare situazioni di conflitto di interessi o di traffico di influenze con l'obiettivo di distorcere una concorrenza libera e leale.

▶ LOTTA ALLA CORRUZIONE E CONFLITTO DI INTERESSI

Dai nostri fornitori ci aspettiamo i più alti standard di condotta etica, morale e legale. In particolare, ogni fornitore deve garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti anticorruzione. Lo scopo di queste leggi è quello di prevenire un comportamento teso ad offrire a una persona un beneficio o un vantaggio di qualsiasi tipo che potrebbe modificare, influenzare o ricompensare il suo comportamento o l'esecuzione dei suoi doveri. Durante le attività lavorative quotidiane e nei rapporti con i terzi, il fornitore deve rifiutare qualsiasi forma di corruzione attiva o passiva nelle transazioni nazionali o internazionali.

Il fornitore deve fare attenzione a non accettare situazioni in cui l'interesse personale del proprio dipendente possa offuscare il pensiero sotteso alle azioni o mettere in secondo piano gli interessi professionali. Pertanto, deve vietare l'offerta o il ricevimento di regali, ospitalità o spese ogniqualvolta tali accordi possano influenzare l'esito delle transazioni commerciali e non siano ragionevoli.

Ciascun fornitore deve rispettare la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, il "Decreto"). Edenred Italia S.r.l. ai sensi del citato Decreto, si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di un Codice Etico pubblicati al seguente link <https://www.edenred.it/area-legale-e-privacy/> che il Fornitore è tenuto a conoscere al fine di garantire il rispetto dei principi sopra elencati.

Per frode si intende qualsiasi comportamento illecito deliberato tramite il quale si cerca di acquisire, appropriarsi indebitamente, contraffare, nascondere, omettere o distruggere denaro, beni, dati o informazioni appartenenti a Edenred.

Ciascun fornitore deve prestare la massima attenzione per evitare questo tipo di comportamento all'interno del Gruppo Edenred.

▶ DIRITTI DELL'UOMO

▶ LOTTA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE (CONVENZIONI OIL N. 100 E 111)

Nel rispetto delle leggi applicabili, i fornitori devono impegnarsi a garantire l'assenza di molestie e discriminazioni illecite sul luogo di lavoro. Le aziende non devono praticare discriminazioni o molestie basate su razza, colore della pelle, età, sesso, orientamento sessuale, identità ed espressione di genere, etnia o origine nazionale, disabilità, gravidanza, religione, affiliazione politica, appartenenza a un sindacato, informazioni genetiche protette, stato civile o qualsiasi altro motivo indicato dalla legge locale. Questo vale per le pratiche di assunzione e di impiego, come salari, promozioni, premi e accesso alla formazione. Inoltre, i lavoratori o i potenziali lavoratori non devono essere sottoposti a test medici, compresi quelli di gravidanza o di verginità, o a esami fisici che potrebbero essere utilizzati in modo discriminatorio.

▶ LOTTA CONTRO IL LAVORO FORZATO E ILLEGALE (CONVENZIONI OIL N. 105, INCLUSA LA SCHIAVITÀ MODERNA)

Il fornitore non si avvale del lavoro forzato o non libero, intendendo con questi termini qualsiasi lavoro o servizio svolto sotto minaccia o senza il consenso della persona interessata. Garantisce ai propri dipendenti il diritto di recedere liberamente dal rapporto di lavoro volontario mediante un preavviso di durata ragionevole, in qualsiasi

momento e senza penalità. Garantisce che tutti i contratti di lavoro siano scritti e trasparenti e includano disposizioni complete per i dipendenti.

Per lavoro illegale si intende quando una persona lavora per un'azienda "in nero" (cioè senza essere dichiarata alle autorità). Il fornitore si impegna a non utilizzare manodopera illegale.

► **LOTTA AL LAVORO MINORILE (CONVENZIONI OIL N. 138 E 182)**

Il fornitore si impegna a rispettare rigorosamente l'età lavorativa minima che regola il lavoro minorile in tutti i paesi in cui opera. In tutti i casi, questa età lavorativa minima non potrà mai essere inferiore all'età specificata nelle convenzioni 138 e 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ovvero 15 anni e 18 anni per i lavori particolarmente pericolosi o difficili. Se la legge locale stabilisce un'età lavorativa minima più alta o un'età di obbligo scolastico più elevata, si applica questo limite.

Il fornitore dovrà rispettare tutte le leggi pertinenti che si applicano ai giovani lavoratori (ad esempio, quelli di età compresa tra l'età lavorativa minima e i 18 anni), comprese le norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro, ai tipi di lavoro, alle ore di lavoro, alla documentazione comprovante l'età e agli straordinari.

Il fornitore si impegna a informare i soggetti terzi con i quali intrattiene rapporti su questo impegno e garantisce che venga adeguatamente applicato.

► **ORARIO DI LAVORO (CONVENZIONI OIL N. 1 E 30)**

Il fornitore deve garantire il rispetto delle restrizioni legali nazionali sull'orario di lavoro, compresi gli straordinari.

► **SALARI E BENEFIT (CONVENZIONI OIL N. 26 E 131)**

Il fornitore garantisce che:

- nessun salario erogato è inferiore al minimo legale applicabile;
- tutti i dipendenti ricevono una busta paga;
- i dipendenti ricevono un salario dignitoso rispetto alle pratiche retributive standard del loro paese;
- i salari per gli straordinari sono in ogni caso superiori a quelli delle ore normali.

► **LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (CONVENZIONI OIL N. 87, 98 E 135)**

Il fornitore è tenuto a incoraggiare il dialogo sociale e le consultazioni di qualità con i rappresentanti del personale in tutti i paesi in cui opera. Il fornitore è tenuto a informare i propri dipendenti dei diritti, delle responsabilità e dei benefit connessi alla loro situazione contrattuale e alla loro posizione.

Il fornitore riconosce e rispetta la libertà di associazione dei dipendenti e il loro diritto di scegliere liberamente i propri rappresentanti.

Il fornitore riconosce inoltre il diritto dei dipendenti alla contrattazione collettiva. Il fornitore garantisce che i rappresentanti dei dipendenti non subiscano alcuna discriminazione. Il fornitore deve sviluppare e attuare pienamente meccanismi di vertenza efficaci in grado di risolvere le controversie interne e i reclami dei dipendenti e garantire una comunicazione efficace, rispettosa e trasparente tra i dipendenti, i loro rappresentanti e la direzione.

► SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (CONVENZIONE OIL N. 155)

Il fornitore dovrà garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre per prevenire gli incidenti e le lesioni derivanti da, legati a, o verificatisi nel corso delle operazioni o come risultato dell'uso delle strutture del datore di lavoro. Il fornitore dovrà adottare un approccio proattivo alla salute e alla sicurezza, implementando politiche, sistemi e formazione volti a prevenire incidenti e infortuni e a proteggere la salute dei lavoratori.

► VIOLENZA E MOLESTIE (CONVENZIONE OIL N. 190)

Il fornitore rispetterà l'integrità fisica o psicologica delle persone e non tollererà alcuna pratica come trattamenti lesivi della dignità umana, punizioni fisiche, insulti, molestie, coercizione mentale o fisica. Il diritto a essere trattati con rispetto e dignità è un principio fondamentale. I lavoratori sono trattati con dignità e rispetto. Non sono ammessi o tollerati abusi fisici, sessuali, verbali o psicologici, qualsiasi forma di molestia, incitamento all'odio, intimidazione, bullismo, violenza e punizioni corporali.

► AMBIENTE

► GESTIONE AMBIENTALE

Il fornitore si impegna a misurare e controllare i propri rischi ambientali. Il fornitore assicura il rispetto di tutte le normative locali, nazionali, regionali e internazionali (qualora applicabili) relative alla tutela dell'ambiente nei paesi in cui svolge le proprie attività. Il fornitore si impegna a mettere in atto un sistema di gestione ambientale riconosciuto dalle autorità nazionali/internazionali.

Tutti i permessi ambientali, le licenze e le registrazioni chimiche richiesti devono essere ottenuti e mantenuti aggiornati. Devono essere rispettati i requisiti operativi e di rendicontazione.

► CAMBIAMENTO CLIMATICO ED EMISSIONI DI GAS SERRA

Il fornitore si impegna a misurare la propria impronta di carbonio e le emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra di tutte le sue attività e si adopera per ridurle al minimo. Inoltre, all'interno dell'organizzazione del fornitore, delle sue filiali e della sua catena di approvvigionamento devono esistere processi e procedure consolidate per misurare le emissioni di gas a effetto serra, basate sul [GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard](#).

Qualora richiesto, i dati dell'impronta di carbonio per le emissioni di gas serra a livello di prodotto per i prodotti venduti a Edenred saranno condivisi per essere utilizzati da Edenred nelle relazioni pubbliche e per le autorità sugli obiettivi di riduzione dei gas serra di Edenred. Questo dovrebbe avvenire attraverso una metodologia concordata e includere una verifica da parte di terzi.

MINERALI PROVENIENTI DA ZONE DI CONFLITTO

Approvvigionamento responsabile di minerali. Il fornitore e i suoi agenti dovranno adottare una politica ed esercitare la due diligence sulla fonte e sulla catena di custodia del tantalio, dello stagno, del tungsteno e dell'oro contenuti nei prodotti da loro realizzati, in modo da garantire ragionevolmente che la provenienza sia coerente con le linee guida dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sul dovere di diligenza per le catene di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio o con un quadro di dovere di diligenza equivalente e riconosciuto. Il fornitore e i suoi agenti dovranno rendere disponibili le loro misure di dovere di diligenza su richiesta di Edenred.

CONSERVAZIONE DELLE RISORSE

Il fornitore fa del suo meglio per ridurre il consumo di energia e acqua al fine di preservare le risorse naturali. Il fornitore preserva la biodiversità a livello locale nei suoi siti e indirettamente, attraverso la politica di acquisto delle materie prime. Il fornitore ottimizza i trasporti per ridurre il consumo di carburante.

COOPERAZIONE E TRASPARENZA

RIMEDIO

In caso di violazione della presente Carta da parte di uno dei suoi fornitori, Edenred si riserva il diritto di rivedere e, se necessario, di interrompere il rapporto commerciale, fatti salvi gli altri diritti o ricorsi che Edenred può esercitare.

Qualora la legislazione nazionale o altri regolamenti applicabili e la presente Carta riguardino lo stesso argomento, si applicheranno gli standard più elevati o le disposizioni più rigorose. In caso di conflitto tra la presente Carta e la legislazione in vigore, quest'ultima prevale sulla Carta.

RESOCONTO

Il fornitore dovrà fornire un resoconto accurato e tempestivo delle informazioni ragionevolmente richieste da Edenred per consentire a quest'ultima di rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in relazione alla fornitura o alla divulgazione di informazioni richieste da qualsiasi ente, istituzione o organizzazione governativa pertinente.

SUBAPPALTO

Il fornitore si impegna a:

- adottare misure adeguate a garantire che i principi della presente Carta siano comunicati ai propri dipendenti e a tutta la propria catena di approvvigionamento,
- promuovere e garantire il rispetto dei principi del presente documento da parte dei propri fornitori e subappaltatori,

- implementare un sistema di monitoraggio che consenta di prevenire e affrontare qualsiasi rischio che abbia un impatto ambientale e/o sociale lungo l'intera catena di approvvigionamento.

■ CONTROLLI

Edenred si riserva la possibilità di effettuare, direttamente o a mezzo di suoi delegati, ispezioni e interventi di auditing presso le sedi del fornitore e/o dei suoi Subappaltatori e/o Subfornitori autorizzati al fine di verificare il rispetto della Carta. Nel corso dell'audit, il Fornitore e/o i suoi Subappaltatori e/o Subfornitori autorizzati si impegnano nello specifico: (a) a consentire l'accesso ai propri locali all'auditor nominato da Edenred; (b) collaborare in buona fede con l'auditor o gli auditor e a fornire loro tutti i dettagli e le informazioni che richiedono e necessitano per il corretto svolgimento dell'audit. Tutti i costi relativi ai suddetti controlli saranno esclusivamente a carico di Edenred, che esegue l'audit. Qualora l'esito dell'audit riveli violazioni delle disposizioni contenute nella Carta, il Fornitore dovrà porvi rimedio in un congruo termine fissato da Edenred, ferma restando la facoltà della stessa di risolvere il contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta.

■ PROTEZIONE DEI WHISTLEBLOWER

Edenred ha istituito un canale per segnalare condotte aziendali inappropriate o contrarie alla presente Carta. Uno strumento specifico è a disposizione dei fornitori al seguente indirizzo:

<https://edenred.secure-blowing.com/it/#/landing-page>

Disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, consente ai fornitori di segnalare, tra le altre, in modo sicuro e anonimo qualsiasi condotta aziendale potenzialmente inappropriata.

Sono stati designati dei case manager per gestire efficacemente queste segnalazioni. Essi possono contattare il whistleblower senza comprometterne l'anonimato.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL FORNITORE:

Se necessario, il fornitore deve condividere con EDENRED qualsiasi atto ed evento o qualsiasi altra questione che possa essere rilevante nel caso in cui il rispetto di uno dei principi di cui sopra sia a rischio o non sia possibile.

Fornendo servizi a Edenred, il fornitore accetta formalmente gli standard definiti nel presente documento. Si richiede al fornitore di inviare al dipartimento Procurement di Edenred il modulo compilato allegato all'Appendice A, riconoscendo la comprensione e l'accettazione della Carta. Il modulo deve essere compilato, firmato e scansionato in formato PDF e deve essere inviato al seguente indirizzo e-mail: acquisti-it@edenred.com

ACCETTAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA CARTA DEI FORNITORI DI EDENRED

Io sottoscritto/a (nome e cognome):

in qualità di (posizione/funzione nella Società):

come rappresentante della società (nome della società registrata):

Sede legale della società:

Città: Codice postale/CAP:

Dichiaro di aver letto il documento contrattuale: Carta dei fornitori di Edenred che si applica a tutti i fornitori Edenred, e di impegnare la Società sopra indicata a rispettare tutte le disposizioni di questo documento.

Riconosco inoltre che Edenred può risolvere immediatamente tutti gli accordi stipulati con la Società, previa comunicazione scritta alla Società stessa, qualora la Società violi una qualsiasi clausola della Carta dei fornitori di Edenred; non comunichi a Edenred eventuali modifiche alle dichiarazioni rese nel documento; o non collabori fornendo informazioni atte a dimostrare la conformità alla Carta dei fornitori di Edenred.

La violazione di queste clausole sarà considerata una violazione materiale di tutti gli accordi in vigore tra Edenred e la Società.

Firma in nome e per conto della Società.

Data (GG/MM/AAAA): ... / ... / ...

Timbro

AVVISO IMPORTANTE:

Il presente modulo deve essere compilato e firmato da un rappresentante della Società debitamente autorizzato.

■ TESTI DI RIFERIMENTO ALLEGATI

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 sulla trasparenza, la lotta alla corruzione e la modernizzazione della vita economica (nota come "Legge Sapin II")

Per la preparazione di questo documento sono stati utilizzati i principi, gli standard e le convenzioni citati in precedenza:

- Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
- Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org con specifico riferimento a:
 - Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla libertà di associazione e contrattazione collettiva (Convenzioni OIL 87, 98 e 135)
 - Convenzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro sull'orario di lavoro (Convenzione OIL 1 e 30)
 - Convenzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro sull'età minima (Convenzione OIL 138)
 - Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulle peggiori forme di lavoro minorile (Convenzione OIL 182)
 - Convenzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro sul lavoro forzato (Convenzione OIL)
 - Convenzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro sull'abolizione del lavoro forzato (Convenzione OIL 105)
 - Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla parità di retribuzione (Convenzioni OIL 26 e 131)
 - Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla discriminazione (Convenzioni OIL 100 e 111)
 - Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla sicurezza e la salute sul posto di lavoro (Convenzione OIL 155)
 - Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro (Convenzione OIL 190)
- Legge britannica sulla schiavitù moderna
 - Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per le catene di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio

Si rinvia, inoltre, ai riferimenti normativi richiamati nel contratto sottoscritto tra le Edenred e il Fornitore.